

Roma
21 aprile 2009
Prot. SI/001518

Spettabili Segreterie Nazionali

- Dircredito-FD
- Fabi
- Fiba-Cisl
- Fisac-Cgil
- Silcea
- Sinfub
- Ugl Credito
- Uilca

Loro Sedi

Terremoto Abruzzo (ASL/3300.1-1220)

Con riferimento alla Vostra lettera del 14 aprile u.s., relativa al terremoto in Abruzzo, condividiamo l'obiettivo di agevolare, per quanto possibile, le popolazioni duramente colpite da tale calamità naturale, nell'intento di accelerare, con spirito di servizio, la ripresa ed il ritorno alla normalità.

Con tale spirito confermiamo la disponibilità di ABI – come avvenuto in precedenti occasioni (vedi, ad esempio, quanto disposto in occasione degli eventi alluvionali che colpirono alcune Regioni nell'autunno del 2000) – a fornire indicazioni agli Associati affinché ritengano giustificate le assenze dei lavoratori determinate da causa di forza maggiore, invitando le Imprese stesse, quanto al trattamento da praticare agli interessati, a valutare con spirito di comprensione le situazioni in cui, appunto, si sia verificata o si verifichi l'impossibilità oggettiva a svolgere regolarmente la prestazione di lavoro.

Per quanto riguarda, poi, il Vostro richiamo alle normative sul "volontariato per i bancari che prestano la loro opera presso la Protezione Civile o altre associazioni riconosciute", ABI richiamerà all'attenzione delle Imprese le disposizioni contrattuali e legislative in materia.


Infatti, come noto, nel contratto nazionale dell'8 dicembre 2007, all'art. 63 (Iniziativa sociali), è previsto che "le imprese favoriranno gli appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e che prestano gratuitamente attività di volontariato (...), nella fruizione – su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio – delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal contratto nazionale".

Quanto alle vigenti normative di legge in materia (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194), è noto altresì che nei confronti dei "volontari" (e, cioè, di chi risulta aderente ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, del richiamato D.P.R.) deve essere garantito, da parte del datore di lavoro, il mantenimento del posto di lavoro nonché del trattamento economico e previdenziale, per un periodo che - relativamente alle attività di soccorso e di assistenza di cui al comma 1 dell'art. 9 del D.P.R. n. 194 del 2001 - non può essere superiore a trenta giorni continuativi e a novanta giorni complessivi nel corso dell'anno, mentre - per quelle di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione teorico-pratica di cui al comma 4 dello stesso art. 9 - non può superare, rispettivamente, dieci e trenta giorni.

Qualora si tratti, invece, di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale, e per tutta la durata dello stesso, il suddetto periodo è elevato fino a sessanta giorni continuativi e fino a centoottanta giorni nell'anno (art. 9, comma 2).

Fermo il descritto quadro di interventi, restiamo comunque a disposizione per esaminare eventuali specifiche situazioni che intendeste segnalarci e con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti.

Giuseppe Zadra
Direttore Generale



Codice Attività CS9015-DS8005